

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2019



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | Sistema tessera sanitaria - ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie
- 4 | Interesse legale - modifica del tasso dall'1/1/20
- 5 | Somme indebite iscritte a ruolo – modalità di rimborso

Prassi

- 6 | Trasformazione societaria – distribuzione di riserva da rivalutazione di immobili
- 6 | Lavoro autonomo – compensi fatturati in un periodo di imposta precedente a quello di effettiva percezione – percipiente non è più residente in Italia
- 7 | Regime forfetario - ritenuta d'acconto sui compensi per diritti d'autore connessi all'attività di lavoro autonomo
- 7 | Acquisto dell'abitazione principale situata all'estero – niente detrazione degli interessi passivi
- 8 | Fusioni - riporto delle perdite fiscali pregresse
- 8 | Atto di "Costituzione di comunione volontaria e divisione" – imposta di registro
- 8 | Lavoratori impatriati - regime speciale
- 8 | Welfare aziendale –benefit amministratori
- 8 | Reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetto non residente
- 8 | Credito d'imposta R&S - contratti di ricerca extra-muros
- 8 | Buoni-corrispettivo - trattamento IVA
- 9 | Dichiarazioni fiscali - obblighi di conservazione
- 9 | Credito di imposta R&S - spese per attività di ricerca e sviluppo del socio-amministratore e dei consulenti esterni/soci con riconoscimento di quote di partecipazione
- 9 | Trust - Beni e i diritti conferiti in trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave - esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni
- 9 | Trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione - niente agevolazioni per i capannoni agricoli
- 9 | Trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione - agevolazioni per le cooperative edilizie
- 10 | Trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione - imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa
- 10 | Regime speciale per lavoratori impatriati - rientro da distacco all'estero
- 10 | Cessioni parrucche – trattamento IVA
- 10 | Corrispettivi giornalieri: trasmissione telematica esclusa per le attività spettacolistiche
- 10 | Servizi ipotecari - compilazione modelli "F24 Versamenti con elementi identificativi" ed "F24 Enti pubblici"

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 11 | Specifiche tecniche

Ordinary Assist

L'Agenzia delle entrate informa

12 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

13	Consiglio nazionale del notariato	✓ Atti di trasferimento relativi a separazione e divorzio tra soggetti stranieri - esenzione da imposte
	Assonime	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Consolidato fiscale – opzione con dichiarazione integrativa ✓ IFRS 16 leasing - profili contabili e fiscali

Ordinary Assist

NORMATIVA

<p>Sistema tessera sanitaria - ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie</p> <p>Sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli esercenti professioni sanitarie ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata che si aggiungono a quelle già previste dall'art. 3, co. 3, del D.lgs. n. 175/2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista; iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista; iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico; iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista; iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia; iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale; iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista; iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista; iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo; iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia; iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica; iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale; iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale; iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario; iscritti all'albo dei biologi. <p>Per la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati si applicano le medesime modalità previste dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 31/7/15 e del 27/4/18.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 22/11/19 (G.U. n.284 del 4/12/19)</i></p>
<p>Interesse legale - modifica del tasso dall'1/1/20</p> <p>Modificata la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile. Il nuovo tasso è fissato allo 0,05% in ragione d'anno con decorrenza dall'1/1/20. Si ricorda che la variazione del tasso legale impatta su una serie di disposizioni, fiscali e non, che ne prevedono l'applicazione, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette; • ravvedimento operoso; • rateizzazione di somme dovute in caso di adesione a istituti deflativi del contenzioso; • misura degli interessi non computati per iscritto; 	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 12/12/19 (G.U. n.293 del 14/12/19)</i></p>

Ordinary Assist

<ul style="list-style-type: none"> • interessi di mora. 	
<p>Somme indebite iscritte a ruolo – modalità di rimborso</p> <p>Le somme iscritte a ruolo pagate dal debitore, ove riconosciute indebite, sono rimborsate dall'agente della riscossione con le modalità previste dall'art. 6, co. 1 e 1-bis, del D.lgs. n. 112/1999.</p> <p>Ricordiamo che ai sensi delle citate disposizioni se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che entro 30 giorni dal ricevimento dell'incarico, invia una comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.</p> <p>L'agente della riscossione anticipa le somme provvedendo al pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli; • entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tal caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle spese. 	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze Decreto 13/9/19 (G.U. n.292 del 13/12/19)</i></p>

Ordinary Assist

PRASSI

<p>Trasformazione societaria – distribuzione di riserva da rivalutazione di immobili</p> <p>Una S.a.s. (ex S.r.l.) ha proceduto nel 2018 alla ripartizione fra i soci persone fisiche - non in regime d'impresa - di una riserva (in sospensione di imposta originata da una rivalutazione di immobili di proprietà, effettuata ai sensi dell'art. 15, co. da 16 a 23, del D.L. n. 185/2008, finalizzata a dare rilievo al maggior valore fiscale degli stessi, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%). Il saldo attivo di rivalutazione è stato accantonato e iscritto, nel bilancio 2008, in una speciale riserva; non è stato affrancato e la riserva così iscritta ha assunto la qualifica di riserva di utili in sospensione d'imposta.</p> <p>Nel 2014, la società ha dato corso a un'operazione di trasformazione societaria regressiva, passando dalla forma giuridica di S.r.l. a S.a.s.; anche dopo la trasformazione, ha mantenuto iscritta in bilancio la riserva con l'indicazione della originaria destinazione.</p> <p>Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha preliminarmente ricordato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 15, co. 19, del D.L. n. 185/2008 nell'ipotesi di distribuzione del saldo attivo non affrancato il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società. In tal caso, il saldo attivo distribuito costituisce interamente utile in capo ai soci. In proposito, l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 332 dell'8/8/9, aveva chiarito che la riserva in sospensione d'imposta - che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d'imposta in cui si verifica la relativa distribuzione - deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d'imposta; • l'art. 170, co. 4, del Tuir nell'ipotesi di trasformazione societaria regressiva, prevede che le riserve costituite prima della trasformazione sono imputate ai soci: <ol style="list-style-type: none"> a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione. <p>Nel caso di specie, dunque, in applicazione del menzionato comma 4, sul presupposto che dopo la trasformazione le riserve costituite prima della trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, il momento impositivo è individuato nel periodo di imposta in cui le predette riserve sono distribuite (2018). Considerato, altresì, che il periodo di formazione della riserva, secondo i chiarimenti forniti nella risposta n. 332/2019, corrisponde al 2018, l'Agenzia ritiene che la distribuzione del saldo attivo non affrancato concorra a formare il reddito della società in tale periodo d'imposta (2018), secondo le regole previste per le società di persone e non ai sensi dell'art. 170, co. 5, del TUIR, il quale presuppone, viceversa, che la riserva sia già confluita ai fini fiscali prima della trasformazione societaria regressiva tra le riserve di utili.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 505 del 10/12/19</i></p>
<p>Lavoro autonomo – compensi fatturati in un periodo di imposta precedente a quello di effettiva percezione – percipiente non è più residente in Italia</p> <p>Un lavoratore autonomo ha svolto in Italia attività di consulenza nel campo delle tecnologie informatiche e per lo svolgimento di tale attività, nel 2016, ha richiesto l'attribuzione di un numero di partita IVA. Nel febbraio 2019, si è trasferito in Spagna e, pertanto, è fiscalmente residente all'estero. Il lavoratore autonomo chiede di conoscere il trattamento fiscale di alcune prestazioni professionali fatturate a un committente italiano durante gli ultimi mesi del 2018 che saranno incassate nel 2019.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 512 del 11/12/19</i></p>

Ordinary Assist

<p>L'Agenzia delle entrate ha ribadito che le modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo sono governate dal principio di cassa e, pertanto, i compensi suddetti diventano rilevanti nel momento (2019) in cui sono percepiti.</p> <p>Considerato che in detto anno il soggetto è fiscalmente residente all'estero, a detti compensi si applica la ritenuta a titolo di imposta del 30% di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 che esaurisce la pretesa tributaria.</p>	
<p>Regime forfetario - ritenuta d'acconto sui compensi per diritti d'autore connessi all'attività di lavoro autonomo</p> <p>I proventi a titolo di diritti d'autore, ai sensi dell'art. 53, co. 2, lett. b), del Tuir, conseguiti da un contribuente che applica il regime forfetario, se effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta dal soggetto, sono determinati ai sensi dell'art. 54, co. 8, del Tuir e, dunque, sono ridotti del 25% (o del 40% se percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni). L'importo così determinato - cumulato con gli altri compensi percepiti dal professionista soggetti alle ordinarie aliquote di abbattimento forfetario - sarà assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, co. 64 o 65 (15% o 5%) dalla legge n.190/2014.</p> <p>Il sostituto d'imposta non dovrà effettuare la ritenuta d'acconto sui compensi, per diritti d'autore effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo, corrisposti a professionistiche si avvalgono del regime forfetario. A tal fine, dovrà acquisire dal professionista una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d'autore sono correlati all'attività autonoma esercitata in regime c.d. forfetario.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 517 del 12/12/19</i></p>
<p>Acquisto dell'abitazione principale situata all'estero – niente detrazione degli interessi passivi</p> <p>Un contribuente italiano residente in Slovenia dal 13/12/16 dichiara di aver acquistato il 17/6/15 in Slovenia un'immobile che è stato adibito ad abitazione principale propria e della sua famiglia entro un anno dall'acquisto, per il quale ha stipulato un mutuo ipotecario con la Banca ALPHA. Tanto premesso chiede se può detrarre, in base all'art. 15, co. 1, lett. b), del Tuir gli interessi passivi e gli oneri accessori pagati per il mutuo sia per il biennio 2015-2016, quando era ancora fiscalmente residente in Italia, sia per il biennio 2017-2018 in qualità di "non residente Schumacher" (soggetto fiscalmente residente in uno Stato che assicuri un adeguato scambio di informazioni, che ha prodotto nel territorio dello Stato italiano un reddito pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto e che non gode di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza).</p> <p>Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che per i contribuenti fiscalmente residenti in Italia la detrazione di cui all'art. 15, co. 1, lett. b), del Tuir non spetta se il mutuo è contratto per l'acquisto di una unità immobiliare situata in un Paese estero. Il medesimo principio si ritiene applicabile anche ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia, per i quali l'imposta è determinata secondo le disposizioni dell'art. 24 del Tuir che, al comma 3, annovera tra le detrazioni che possono essere scomutate dall'imposta lorda dovuta dagli stessi anche quella indicata al citato art. 15, co. 1, lett.b), del Tuir, compresi i cd. "non residenti Schumacker".</p> <p>Pertanto, nel caso di specie, gli interessi derivanti dal mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale non possano essere portati in detrazione dall'imposta lorda essendo l'immobile situato in Slovenia, sia con riferimento agli anni d'imposta 2015 e 2016, nei quali l'Istante è stata fiscalmente residente in Italia sia a partire dal 2017 data dalla quale l'Istante non è più fiscalmente residente in Italia.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 524 del 13/12/19</i></p>

Ordinary Assist

<p>Fusioni - riporto delle perdite fiscali pregresse</p> <p>La ratio delle limitazioni poste dall'articolo 172, comma 7, del Tuir è di contrastare il "commercio di bare fiscali", mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa.</p> <p>La società, la cui perdita si vuole riportare, occorre sia operativa, negando, in sostanza, il diritto al riporto delle perdite se non esiste più l'attività economica cui tali perdite si riferiscono. I requisiti minimi di vitalità economica richiesti devono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione, ma devono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene attuata.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 527 del 13/12/19</i></p>
<p>Atto di "Costituzione di comunione volontaria e divisione" – imposta di registro</p> <p>Il negozio divisorio, ai fini dell'imposta di registro, ha natura dichiarativa ed è pertanto soggetto ad aliquota dell'1% nei limiti in cui si realizza l'assegnazione a ciascuno dei dividendi di beni, la cd. quota di fatto, avente valore corrispondente alla quota di diritto. Qualora l'assegnazione divisionale superi la quota di diritto spettante al dividendo tale eccedenza è considerata come vendita.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 526 del 13/12/19</i></p>
<p>Lavoratori impatriati - regime speciale</p> <p>In tema di agevolazione per i lavoratori rimpatriati, se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente potrà fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta. In caso contrario il datore di lavoro deve applicare il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 523 del 13/12/19</i></p>
<p>Welfare aziendale –benefit amministratori</p> <p>Nell'ambito del welfare aziendale, i benefit corrisposti agli amministratori che non percepiscono alcun compenso per l'incarico svolto assolvono in realtà una funzione essenzialmente remunerativa e, pertanto, devono essere assoggettati a tassazione, secondo il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. Infatti, il regime di non imponibilità previsto per i benefit si applica sempre che non siano alterate le regole di tassazione dei redditi di lavoro dipendente.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 522 del 13/12/19</i></p>
<p>Reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetto non residente</p> <p>In tema di reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetto non residente, uno Stato ha la potestà impositiva, oltretutto sui redditi di lavoro dipendente ovunque prodotti dal soggetto residente, anche sui redditi di lavoro dipendente prodotti da un soggetto non residente sempreché, però, la prestazione lavorativa sia svolta nel suo territorio. Per i lavoratori dipendenti non residenti, il criterio di collegamento ai fini dell'attrazione dei redditi di lavoro dipendente nella potestà impositiva di uno Stato è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 521 del 13/12/19</i></p>
<p>Credito d'imposta R&S - contratti di ricerca extra-muros</p> <p>I contratti di ricerca extra-muros - ai fini dell'ammissibilità dei relativi costi - devono contenere l'impegno a svolgere, direttamente o indirettamente, attività di ricerca e sviluppo e devono, inoltre, prevedere che l'effettivo beneficiario degli eventuali risultati di tale attività sia l'impresa committente. I costi relativi alla "ricerca contrattuale" sono considerati ammissibili nella misura congrua e pertinente.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 520 del 12/12/19</i></p>
<p>Buoni-corrispettivo - trattamento IVA</p> <p>Ai fini della qualificazione come monouso o multiuso di un buono-corrispettivo, assume rilevanza il fatto che sia certa o meno, già al momento dell'emissione del voucher,</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 519 del 12/12/19</i></p>

Ordinary Assist

<p>l'applicazione del trattamento ai fini dell'IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi. Tale certezza va valutata con riguardo alla territorialità dell'operazione e alla natura, qualità, quantità nonché al trattamento IVA applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della cessione, tutti elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione.</p>	
<p>Dichiarazioni fiscali - obblighi di conservazione La dichiarazione trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa specifica richiesta sottoscritta dal contribuente. La scelta fra l'invio per posta elettronica ordinaria o certificata può essere lasciata alla libera determinazione delle parti. Una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la stessa può, comunque, essere conservata anche in modalità elettronica.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 518 del 12/12/19</i></p>
<p>Credito di imposta R&S - spese per attività di ricerca e sviluppo del socio-amministratore e dei consulenti esterni/soci con riconoscimento di quote di partecipazione Non possono essere agevolate ai fini del credito d'imposta ricerca e sviluppo perché non rappresenta un costo effettivamente sostenuto dalla società le spese per attività di ricerca e sviluppo del socio-amministratore e dei consulenti esterni/soci corrisposte con riconoscimento di quote di partecipazione al capitale sociale (work for equity) anche se rappresentano, ai fini IRES, un costo per prestazioni rese dai soci e uno speculare provento ordinariamente tassabile in capo ai soci.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 516 del 12/12/19</i></p>
<p>Trust - beni e i diritti conferiti in trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave - esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni L'atto di dotazione contestuale alla costituzione del trust non può usufruire dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, qualora al beneficiario non sia ancora stato riconosciuto uno stato di disabilità grave; tuttavia, ottenuto il riconoscimento dello stato di disabilità e ove la certificazione attesti che lo stato di disabilità grave sussisteva alla data di istituzione del trust, il contribuente potrà chiedere il rimborso delle somme ulteriori pagate. Come è noto, la legge n. 112/2016 prevede che i beni e i diritti conferiti in trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni. Le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse a condizione che il trust perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 513 dell'11/12/19</i></p>
<p>Trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione - niente agevolazioni per i capannoni agricoli Le agevolazioni previste dal decreto Crescita per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi non si applicano nell'ipotesi di trasferimento di un capannone agricolo, destinato a demolizione integrale, unitamente ad una porzione di terreno astrattamente edificabile. In tal caso, non si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 525 del 13/12/19</i></p>
<p>Trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione - agevolazioni per le cooperative edilizie Le agevolazioni previste dal decreto Crescita per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi si applicano anche in</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 515 dell'11/12/19</i></p>

Ordinary Assist

<p>caso di cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci.</p>	
<p>Trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione - imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa Le agevolazioni fiscali previste dal decreto Crescita per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi non si applicano nel caso di trasferimento di terreni edificabili.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 511 dell'11/12/19</i></p>
<p>Regime speciale per lavoratori impatriati - rientro da distacco all'estero L'agevolazione per i lavoratori impatriati non spetta, in linea generale, ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all'estero e avere acquisito la residenza estera per il periodo di permanenza richiesto dalla norma, poiché il loro rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia, e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 510 dell'11/12/19</i></p>
<p>Cessioni parrucche – trattamento IVA Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4% alla cessione di parrucche a soggetti affetti da disagio psicologico conseguente a patologie che hanno comportato danni estetici, è necessaria la prescrizione rilasciata dal medico dell'ASL di appartenenza.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 507 del 10/12/19</i></p>
<p>Corrispettivi giornalieri: trasmissione telematica esclusa per le attività spettacolistiche I corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, previsto dal D.lgs. n. 127/2015, in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, che provvede a metterli a disposizione dell'Anagrafe tributaria. L'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi permane per le attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 506 del 10/12/19</i></p>
<p>Servizi ipotecari - compilazione modelli "F24 Versamenti con elementi identificativi" ed "F24 Enti pubblici" L'1/1/20, nei modelli F24 ELIDE e F24 EP per la presentazione delle formalità ipotecarie allo sportello, relativamente ai codici tributo T92T e T93T, dovranno essere indicati - nel campo "elementi identificativi/estremi identificativi" - l'identificativo numerico del titolo relativo alla formalità per la quale viene effettuato il pagamento e - nel campo "anno di riferimento/riferimento B" - l'anno di formazione del titolo relativo alla formalità per la quale viene effettuato il pagamento, nel formato AAAA.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 100 del 10/12/19</i></p>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
SPECIFICHE TECNICHE		
Tassa automobilistica erariale con addebito diretto in conto corrente bancario o postale	Modalità di pagamento telematico cumulativo della tassa automobilistica erariale con addebito diretto in conto corrente bancario o postale per le imprese concedenti i veicoli in locazione finanziaria e per le aziende con flotte di auto e camion	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore 3/12/19</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Archivi, elenchi e altre utilità Disponibili i seguenti aggiornamenti: <ul style="list-style-type: none">• Guida "Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni"	<i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 1/12 al 15/12</i>
--	---

Ordinary Assist

DOTTRINA

<p>Atti di trasferimento relativi a separazione e divorzio tra soggetti stranieri - esenzione da imposte: Consiglio nazionale del notariato</p> <p>Pubblicato uno studio in cui i notai esaminano la possibilità di applicare il trattamento di esenzione per gli atti relativi alle separazioni ed ai divorzi anche per i rapporti di coppia regolati da leggi straniere. Lo studio, dopo aver illustrato l'evoluzione della disciplina e riassunto lo stato dell'interpretazione giurisprudenziale e della prassi amministrativa, individua gli argomenti che possono fondare una ampia estensione del regime di esenzione anche ai trasferimenti (attratti alla disciplina fiscale italiana) che avvengano tra stranieri in relazione a separazioni e divorzi perfezionati secondo le regole degli ordinamenti competenti per i loro rapporti personali. Infine, lo studio fornisce prime indicazioni per l'inquadramento di tali trasferimenti nel campo delle imposte dirette.</p>	<p><i>CNN, studio n. 148/2019-T</i></p>
<p>Circa le imposte dirette relative ai trasferimenti in esame, è stato affermato che la cessione al coniuge separato o all'ex coniuge divorziato appare estranea alle operazioni imponibili di cui all'art. 67 del Tuir, in quanto non volta a realizzare un guadagno da "c.d. valorizzazione", ma diretta a creare i nuovi assetti economici della famiglia. Infatti, quand'anche la cessione dell'immobile da un coniuge all'altro venisse considerata a titolo oneroso e quindi potenzialmente plusvalente, varrebbe comunque (ricorrendone i presupposti) l'esclusione stabilita dall'art. 67 lett. b) del Tuir per le unità urbane adibite per la maggior parte del periodo di possesso ad abitazione principale del cedente o di suoi familiari e, per ciò che riguarda l'utilizzazione non diretta, ma da parte dei familiari del cedente.</p>	
<p>Consolidato fiscale – opzione con dichiarazione integrativa: Assonime</p> <p>Pubblicata una circolare in cui gli esperti dell'Assonime hanno commentato la recente risposta n. 488 del 15/11/19 con la quale l'Agenzia delle entrate ha chiarito che è possibile esercitare l'opzione per il regime di tassazione consolidata mediante una dichiarazione rettificativa presentata entro i termini della dichiarazione tardiva.</p> <p>Tali indicazioni, secondo l'Assonime, assumono la valenza di una regola di carattere generale, esprimono cioè il principio secondo cui l'opzione per il consolidato fiscale può essere esercitata mediante la presentazione di una c.d. dichiarazione tardiva oppure attraverso una dichiarazione rettificativa presentata entro i termini previsti della dichiarazione tardiva e ciò vale sia nel caso in cui si tratti di opzione che instaura il consolidato fiscale, sia nell'ipotesi di opzione che amplia il perimetro di un consolidato già avviato.</p>	<p><i>Assonime, circolare n. 27 del 13/12/19</i></p>
<p>IFRS 16 leasing - profili contabili e fiscali: Assonime</p> <p>Pubblicata una circolare in cui gli esperti dell'Assonime illustrano le principali innovazioni introdotte dal nuovo principio contabile IFRS 16 concernente le modalità di rilevazione dei contratti di leasing da parte delle imprese locatarie IAS adopter e commentano la disciplina contenuta nel decreto 5/8/19, che ha dettato le norme di coordinamento tra le novità contabili dell'IFRS 16 e le regole di determinazione della base imponibile Ires ed Irap, esaminando le tematiche di maggior interesse sul piano interpretativo e applicativo.</p> <p>Anche per i contratti di locazione ordinaria, affitto o noleggio l'IFRS 16 impone l'adozione di un nuovo modello fondato sull'assunto che il locatario acquisisca una tantum un diritto d'uso (ROU) di durata pluriennale, da iscrivere tra le attività e oggetto di ammortamento, a fronte dell'accensione di una passività finanziaria che genera interessi passivi.</p>	<p><i>Assonime, circolare n. 26 del 6/12/19</i></p>
<p>Tra gli altri aspetti, l'Assonime ha esaminato la natura del ROU evidenziando che il principio contabile non</p>	

Ordinary Assist

fornisce una qualificazione contabile del ROU. In assenza di una qualificazione contabile, il legislatore ha ritenuto di dover far ricorso a criteri di qualificazione fiscale e di continuare a configurare due tipologie di regimi fiscali del ROU a seconda che il contratto di locazione possa essere considerato come leasing traslativo ovvero come leasing non traslativo:

- Il leasing è traslativo se trasferisce la proprietà dell'attività sottostante al locatario al termine del contratto ovvero se il leasing contempla un'opzione di acquisto che il locatario prevede di esercitare con ragionevole certezza, tanto da essere riflessa nei pagamenti futuri presi in considerazione per determinare la passività finanziaria e il ROU. In questo caso il ROU deve essere ammortizzato contabilmente dalla data di decorrenza del contratto fino al termine della vita utile del bene;
- se non vi è trasferimento automatico oppure non vi è o non si prevede di esercitare una opzione di acquisto il leasing viene qualificato fiscalmente come non traslativo e l'ammortamento contabile viene effettuato dalla data di decorrenza del contratto fino al termine della vita utile del ROU o, se anteriore, fino al termine della durata del contratto di leasing.

A questa bipartizione corrisponde un diverso regime fiscale:

- nei casi di leasing traslativi il ROU viene assimilato al bene oggetto del contratto di locazione;
- nei casi di leasing non traslativi, viene trattato come un bene immateriale.

La distinzione tra leasing traslativi e non traslativi assume rilevanza anche ai fini dell'IRAP, anche se le quote di ammortamento del ROU – salvo eccezioni – rilevano comunque ai fini del tributo regionale per presa diretta dal bilancio.